

## **TI\_GERICHTE 12.1998.86 vom 4. September 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-09-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1998.86](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.86)

FR: TI\_GERICHTE 12.1998.86 du 4 septembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 12.1998.86 del 4 settembre 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 20**

maggio 1998 in re S. e Ilcc/W., 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA); che il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro della petizione -in concreto l'asserita presumibile insolvenza della convenuta- è ininfluenza ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC ( II CCA 27 agosto 1998 in re S. SA/D.); che il Pretore non poteva perciò senz'altro prescindere dall'attribuzione di ripetibili; che l'effetto devolutivo dell'appello consente a questa Camera di colmare la lacuna del giudizio pretorile e di esprimersi sull'indennità ripetibile spettante alla convenuta, senza che ricorra per questo motivo un caso di nullità della sentenza di primo grado; che le ripetibili che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione della petizione fosse avvenuta con una sentenza sul merito sarebbero state comprese tra fr. 940.-- e fr. 1'880.-- (art. 9 TOA); che non vi sono in concreto particolari elementi per discostarsi da una retribuzione media, da quantificare in fr. 1'400.--; che il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell'attrice impone l'applicazione della norma dell'art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l'onorario ad valorem con quello a tempo; che l'indicazione dell'appellante di un dispendio di tempo di 7 ore può essere ritenuta ammissibile; che all'importanza e alla complessità della causa può essere ritenuta consona una retribuzione oraria di fr. 200.--/h; che l'onorario calcolato solo sulla base del dispendio di tempo sarebbe pertanto comunque di fr. 1'400.--; che, contrariamente alle tesi dell'appellante, non risultano dall'incarto elementi che consentano una maggiore attribuzione di ripetibili, non potendosi in particolare desumere dal solo ritiro dell'azione l'esistenza di una lite temeraria ex art. 152 CPC; che la domanda di vedersi attribuire un maggiore indennizzo a titolo di risarcimento del danno è in questa sede irricevibile; che l'appello è di conseguenza parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono; che le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC); Per i quali motivi visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 31 marzo 1998 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto 23 marzo 1998 del Pretore di Lugano, sezione 2, viene così riformato: 2. Non si prelevano altre tasse né spese; quelle sin qui esatte sono a carico della parte attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 1'400.-- per ripetibili. II Le spese della procedura d'appello consistenti in fr. 130.-- di tassa di giustizia e in fr. 20.-- di spese (totale fr. 150.--), già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico dell'attrice, alla quale la convenuta rifonderà fr. 300.-- per parte di ripetibili di appello. III. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.